

conoscere bene le fonti, per poterle leggere da sé e per leggere autori moderni con indipendenza di giudizio, senza più essere lasciato in balia delle loro opinioni» [PAOLA PASQUINO].

- **Andrea Lovato**, *Itinerari di lettura*.

9. *Itinerari di lettura. Per un corso di diritto romano*, Adriatica Editrice, Bari 2009, è il titolo apposto da ANDREA LOVATO ad una «breve antologia» destinata agli studenti e, in generale, a lettori non specialisti: ciascuna delle due parti di cui si compone l'opera sottende, invece, una «specifica esigenza didattica», ampiamente illustrata nella *Prefazione* (pp. 7-9), in cui viene altresì fornita l'unitaria chiave di lettura dell'intera raccolta.

I «Testi antichi» collazionati nella prima parte, «scelti in base agli argomenti trattati a lezione», riguardano istituti fondamentali dell'ordinamento giuridico romano, dei quali vengono riportate le più celebri elaborazioni giurisprudenziali. Tali testi sono stati escerpiti per lo più dai *Digesta* di Giustiniano (pp. 13-

26) e dalle *Institutiones* di Gaio (pp. 27-40): dei primi si segue l'ordine di libri e titoli, da cui sono state selezionate significative testimonianze relative alle diverse materie, iniziando dal frammento di Ulpiano – con cui si apre la stessa raccolta giustiniana – che cita la definizione celsina del *ius* come *ars boni et aequi*, e concludendo con un passo dello stesso giurista – tratto dall'ultimo titolo, 50.17 *De diversis regulis iuris antiqui* – sul valore della *res indicata* che *pro veritate accipitur*; anche gli stralci del manuale gaiano sono richiamati secondo la sistematica adottata dal giurista antoniniano, riservando particolare spazio alla trattazione sulle *personae* contenuta nel primo libro, ma senza affatto tralasciare paragrafi essenziali degli altri tre *commentarii* in tema di *res* e *actiones*.

Alle *Institutiones* di Gaio, nel piano scelto dall'A., sono giustapposte quelle di Giusti-

logico tra esperienza romanistica ed esperienza dogmatica moderna, va risolto alla luce della indispensabilità per il giurista della conoscenza storica.

Alcune fondamentali prescrizioni metodologiche, che rappresentano degli imprescindibili punti di riferimento nella ricerca storica, si ricavano infine dalle pagine del Momigliano (collocate immediatamente prima di quelle del Raggi, il più giovane, e quindi l'ultimo, dei 'moderni' citati): lo studioso, spiegando *Le regole del giuoco nello studio della storia antica*, insiste sulla necessità di un corretto approccio alle fonti, poiché lo storico «è un interprete di quella realtà di cui le fonti sono i segni indicativi» (p. 159).

Riecheggiano nella mente, a conclusione della lettura dell'intera raccolta del Lovato, le parole del von Savigny su lezioni universitarie che forniscono adeguati strumenti «per

Della funzione educativa del diritto romano è convinto anche il Betti (*Prefazione alla seconda edizione delle Istituzioni di diritto romano*), sensibile sia all'apprendimento scientifico sia alla crescita etica del giurista: egli dedica grande attenzione al metodo, alla ricostituzione dogmatica di concetti valevoli per ogni sistema giuridico, al ruolo aggregante della cultura classica per i popoli europei, e conclude nel senso «dell'unità del fenomeno giuridico e dell'omogeneità della sua problematica con quella del diritto attuale»; di tale conclusione deve essere consapevole lo storico del diritto per essere veramente giurista e così trasmettere agli studenti il valore di attualità del diritto romano. Sul «problema della funzione attuale della romanistica» (p. 165) si sofferma anche il Raggi (*A proposito di studio e insegnamento del diritto romano*), secondo cui tale problema, nel contesto del rapporto metodo-

niano (p. 41 s.), di cui vengono riprodotte la celeberrima definizione della *obligatio*, la divisione delle obbligazioni in *duo genera e quattuor species*, nonché la disamina delle *obligationes re contractae*; si consente così un confronto non solo con i corrispondenti passi gaiani (p. 36 s.), ma anche con il frammento dei *Libri rerum cottidianarum*, D. 44.7.1 pr. (p. 21), in cui figura la tripartizione delle fonti delle obbligazioni. Due costituzioni imperiali (p. 42), l'una sulla inidoneità dei 'nudi patti' al trasferimento del dominio, l'altra in materia di *legatum per praceptionem*, rappresentano poi gli ultimi testi estratti dal *Corpus Iuris Civilis*, più precisamente dal *Codex*.

Si leggono quindi alcuni passi di due note sillogi tardoclassiche, ovvero l'*Epitome Ulpiani* (p. 43: Ep. Ulp. 5.2, sui presupposti per un *iustum matrimonium*; Ep. Ulp. 19.1, sulla distinzione tra *res mancipi* e *res nec mancipi*; Ep.

Ulp. 19.2-3, sul trasferimento del *dominium*, con puntuale riferimento alla *mancipatio*) e le *Pauli Sententiae* (p. 44: PS. 3.4a.8, in tema di *ius postliminii* e *beneficium legis Corneliae*; PS. 5.1.1, sui figli venduti dal *pater familias* indigente; PS. 5.2.1, sugli elementi della *possessio*), con le quali si chiude il florilegio dei testi antichi. Tra l'*Epitome Ulpiani* e le *Pauli Sententiae* l'A. inserisce, infine, da un lato, la voce *possessio* di Festo (il quale richiama la definizione datane da Elio Gallo) e, dall'altro, tre versetti delle XII Tavole (4.2, in ordine alla liberazione dalla *potestas* del figlio venduto dal *pater* per tre volte; 5.4, sulla successione *ab intestato* in caso di mancanza di *heredes sui*; 5.7, in ordine alla potestà di agnati e gentili sulla *persona* e sulla *pecunia del furiosus*), con l'indicazione completa delle fonti per la loro palingenesi.

La seconda parte dell'opera, dedicata ad «Autori moderni», contiene una cernita –

ne delle *Istituzioni di diritto romano* del Perozzi (di cui vengono riportati i primi due paragrafi): lo studioso, invero, dopo aver illustrato le linee guida del suo trattato – sottolineando che il metodo più completo di esposizione di un diritto è quello dogmatico-storico – affronta la questione relativa alle ragioni per cui si studia il diritto romano; e, ribadendo il concetto che si tratta di un «diritto spento», ne esalta la capacità di rendere gli studiosi interpreti del fenomeno giuridico, in tutte le sue forme, di essere cioè un perfetto «strumento di educazione giuridica» (p. 127). Non poche, del resto, come insegna lo Schulz, sono le idee fondamentali, in tema di diritto e giustizia, che i Romani implicitamente trasferirono nei loro testi da cui esse sono oggi desumibili; idee fondamentali che lo Schulz definisce *I principii del diritto romano*: tra questi, l'A. sceglie in particolare l'*Isolamento*, l'*Astrazione* e la *Tradizione*.

viene ribadita con ancora maggior forza nella terza sezione (*Di nuovo sulla Terra. Rimedi e proposte*), in cui, deposte le «armi dello spirito, della satira e della beffa ... ritenute le più efficaci» (p. 104), si affronta il discorso sull'insegnamento del diritto, sulla sua importanza, sui criteri cui esso dovrebbe rispondere. Il tema dell'insegnamento del diritto è toccato anche dallo Scialoja nella sua lettera al prof. Serafini (*Sul metodo di insegnamento del diritto romano nelle università italiane*), con la quale egli, ponendo l'accento sull'alto valore scientifico dello studio del diritto romano come «diritto morto», indica quali professori «degni della loro missione» quelli che «preferiscono aiutare lo sviluppo della ragione nelle menti di coloro, che dovrebbero essere destinati ad essere migliori dei maestri» (p. 119).

La medesima impostazione trasparente anche dalla Introduzione alla seconda edizione

compiuta con la «dolorosa consapevolezza» di quel che si è escluso – sia di brani di opere basilari nella storia del pensiero giuridico otocentesco sia di saggi in ordine a tematiche complesse e ancora attuali. Gli scritti sono disposti secondo un criterio cronologico (l'«anzianità di ogni autore») e a ciascuno di essi è premessa un'accurata scheda biografica; il loro comune denominatore, pur nella varietà degli argomenti toccati, è costituito da un «discorso sul metodo» con cui il diritto va creato, appreso, studiato e insegnato.

Al metodo dei giuristi romani, come sintesi suprema tra teoria e prassi, fa continuo riferimento il von Savigny nella sua difesa del diritto come fenomeno storico, «soggetto allo stesso movimento e alla stessa evoluzione di ogni altra funzione del popolo» (p. 62); difesa che lo studioso conduce nel suo saggio (*Della vocazione del nostro tempo per la legislazione e la giu-*

risprudenza), in polemica risposta al libello del Thibaut in ordine all'estremo bisogno di un codice civile generale per la Germania (*Sulla necessità di un diritto civile comune per la Germania*), la cui prefazione, insieme con alcune pagine circa le opportune caratteristiche di una legislazione, i meriti dei giuristi classici, gli aspetti negativi del diritto romano e, in relazione a ciò, circa l'importanza e l'utilità di un «codice ben fatto» (p. 56), apre questa seconda sezione del volume (ispirata all'A. proprio dalla «ri-lettura della breve prefazione di Thibaut», p. 7).

Del von Savigny vengono riportati pure alcuni passaggi della 'Vorrede' al *Sistema del diritto romano attuale*, nella quale la condanna della separazione tra teoria e prassi si innesta in un ampio insegnamento sulla unitarietà della scienza e la continuità di pensiero degli uomini che anelano alla verità.

Il difficile rapporto tra componente teorica e componente pratica rappresenta il filo conduttore anche degli scritti del von Jhering (tratti dalla raccolta *Serio e faceto nella giurisprudenza*), suddivisi dall'A. in tre sezioni, due improntate al 'faceto', una dal tono 'serio': l'ironia che caratterizza le pagine della prima sezione (*Le costruzioni dei civilisti*), in cui, nel descrivere l'iperfetazione delle artificiose elaborazioni dei giuristi, si censura «uno studio giuridico che ignora per principio l'aspetto pratico del tema» (p. 88), diventa vera e propria satira nel racconto immaginifico del viaggio nell'Aldilà dei teorici contenuto nella seconda sezione (*Nel cielo dei concetti giuridici. Grottesco*); racconto carico di contestazioni, celate – più o meno – da esilaranti iperbole, verso coloro che approcciano alla scienza giuridica senza nessuna considerazione per la vita reale. E l'importanza della finalità pratica del diritto